



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107 - Fax Segreteria: 011 9807441

www.comune.villafrancapiemonte.to.it

email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it

pietro.ortotti@comune.villafrancapiemonte.to.it

UFFICIO ECONOMICO-FINANZIARIO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI TARI

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 28.07.2021

Riferimenti precedenti modifiche

Ex capitolo 4 del Regolamento IUC abrogato

“TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

1. Modifica Deliberazione C.C. n. 4 del 09.04.2015.
2. Modifica Deliberazione C.C. n. 20 del 26.04.2017
3. Modifica Deliberazione C.C. n. 4 del 28.02.2018
4. Modifica Deliberazione C.C. n. 5 del 27.02.2019
5. **Modifica Deliberazione C.C. n.27 del 30.07.2020**

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.** Oggetto del Regolamento
- Art. 2.** Presupposti del tributo
- Art. 3.** Determinazione della tariffa
- Art. 4.** Modalità di computo delle superfici
- Art. 5.** Cause di esclusione

UTENZE DOMESTICHE

- Art. 6.** Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

UTENZE NON DOMESTICHE

- Art. 7.** Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
- Art. 8.** Istituzioni scolastiche statali

MODALITA' GESTIONALI

- Art. 9.** Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Art. 10.** Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
- Art. 11.** Tassa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti

RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI

- Art. 12.** Riduzioni tariffarie
- Art. 12bis.** Riduzione per i rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico
- Art. 12ter.** Riduzione per i rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
- Art. 13.** Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

- Art. 14.** Riscossione
- Art. 15.** Rateizzazione del pagamento dell'avviso di riscossione ordinario
- Art. 16.** Funzionario Responsabile
- Art. 17.** Controlli
- Art. 18.** Accertamenti
- Art. 19.** Riscossione coattiva
- Art. 20.** Contenzioso
- Art. 21.** Sanzioni e interessi
- Art. 22.** Rimborsi

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23.** Norme finali
- Art. 24.** Entrata in vigore
- Art. 25.** Disposizioni transitorie

Allegati:

Allegato 1 -2-3

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i..
3. La TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158.
- ~~4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.~~
- 4. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 ad oggetto "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i..**

Art. 2

Presupposti del tributo

(i commi 2 e 3 sono riscritti in base a quanto contenuto nei commi 641 e 642 della Legge 147/2013).

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste interamente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Qualora l'immobile insiste anche sul territorio di un Comune limitrofo, la TARI sarà corrisposta al Comune nel cui territorio è situato il punto di raccolta più vicino all'accesso dell'immobile in argomento; nel caso di impossibilità ad applicare il criterio indicato, la TARI deve essere corrisposta a ciascuno dei due Comuni proporzionalmente alla superficie.
2. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (balconi, terrazze, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi), e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
- 3 La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali (comprese strutture anche precarie volte al soddisfacimento di bisogni o ad usi che si protraggono nel tempo) o aree scoperte (superfici prive di edifici o di strutture edilizie, spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi) a qualsiasi uso adibiti,

suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

6. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

7. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 3

Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclo **e/o il recupero** e lo smaltimento dei rifiuti urbani ~~e di quelli assimilati~~, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento di Bacino per la Gestione dei Rifiuti Urbani, **approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.....del 28.07.2021.**

3. La tariffa TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La TARI, è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei relativi costi di investimento e di esercizio del servizio stesso. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

5. La tariffa è approvata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ente territorialmente competente, secondo la normativa vigente (ed in ottemperanza alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente –ARERA), a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata già in vigore, ai sensi della Legge 296/2006 articolo 1 comma 169.

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 4

Modalità di computo delle superfici

~~1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.~~

~~2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i è pari a quella calpestabile, viene misurata come segue:~~

~~a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.~~

~~b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.~~

~~c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.~~

~~d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata forfetariamente applicando una riduzione del 60% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.~~

~~3. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 della Legge 147/2013 e s.m.i., nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.~~

~~4. Relativamente alla parte di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, il Comune individua le aree di produzione ed i magazzini di materie prime o semilavorati aventi congiuntamente le seguenti condizioni:~~

~~a) Essi devono essere funzionalmente ed esclusivamente asserviti ad attività produttive, alle quali si estende~~

~~il divieto di assimilazione. Per attività produttiva si intende l'insieme delle operazioni attraverso cui le materie prime e i semilavorati vengono trasformati in beni con l'impiego di risorse materiali (macchinari) e immateriali (energia/lavoro);~~

~~b) Essi non devono accogliere beni di altra natura, neppure parzialmente.~~

~~Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui sopra è indispensabile che il contribuente presenti apposita istanza entro il 31 gennaio, anche al fine di consentire al Comune di verificare con tempestività l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento tramite sopralluoghi, correlando la richiesta da planimetrie che evidenzino l'eventuale parte di superficie da escludere, descrivendo nel dettaglio la tipologia di attività svolta in ciascuna porzione.~~

~~5. Per l'applicazione del tributo, si considerano ai sensi dell'art. 1 comma 646 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.~~

~~6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.~~

1. La TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi dell'art. 1, comma 645, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., è pari a quella calpestabile e viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile alla tassa è misurata al filo interno dei muri e al netto dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile alla tassa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

3. Nella determinazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di superficie dove si formano, in via continuativa e prevalente (o esclusiva), i rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune

copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

4. Sono escluse dall'applicazione della tassa, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, le superfici o porzioni di superficie dei magazzini funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Resta impregiudicata, l'applicazione della tassa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, non collegate alle attività produttive di rifiuti speciali. Per la tassazione di quest'ultime si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

5. A titolo esemplificativo sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

6. Nel caso delle attività di produzione industriale e artigianali, sono soggetti alla tassa i locali aventi destinazione diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini collegati (uffici, mense, ecc...). La tassazione di dette superfici deve avvenire con riferimento, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, a quelle indicate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

7. Nel caso delle attività agricole sono escluse dalla tassazione le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività agricole ove si producono rifiuti urbani. Per le suddette utenze deve ritenersi ferma, la possibilità di conferire al servizio pubblico volontariamente per le tipologie di rifiuti simili a quelli indicati nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

8. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie assoggettabile è calcolata forfaitariamente applicando una riduzione del 60% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali.

9. Sono escluse dalla tassazione:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

10. Per l'applicazione della tassa, si considerano ai sensi dell'art. 1, comma 646, della legge 147/13 e s.m.i le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.

11. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 5 Cause di Esclusione

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali è stata rilasciata idonea documentazione di inagibilità o inabitabilità, di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
- f) i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti ed attività pastorale in genere;
- g) le aree possedute o detenute da coltivatori diretti che mantengono destinazione agricola quali le superfici produttive di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo o forestale, legnaie, fienili, depositi di messi agricoli ad eccezione dei locali destinati ad abitazioni rurali;
- h) luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

UTENZE DOMESTICHE

Art. 6

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 10. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 2 persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti **(ad esempio lo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza)**.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle “utenze non domestiche” rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base dell’Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente e con l’ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi. **Sono tuttavia applicate tariffe diverse nel caso in cui le superfici attribuite all’attività secondaria svolta dall’utenza, e risultante da visura camerale, superi del 200% la superficie attribuita all’attività principale.**
- 3 bis. **Esclusivamente per le attività industriali, le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici ecc...) anche se con diversa destinazione d’uso vengono complessivamente inserite nella categoria 14 secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999.**
4. ~~La tariffa applicabile alle utenze non domestiche con occupazione permanente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, di carattere non continuativo (ambulanti, locali con apertura fine settimana o periodo estivo ecc) è rapportata ai giorni di effettiva occupazione.~~ **La tariffa applicabile alle utenze non domestiche con occupazione temporanea, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, di carattere non continuativo, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi, soggette al canone unico di cui all’articolo 1, comma 837, della legge 160/2019, è rapportata ai giorni di effettiva occupazione. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.**
5. La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 8
Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 9 ed è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 9

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.1 c. 666 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i.

2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla ~~Provincia~~ **Città Metropolitana**, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, e viene riscosso con le stesse modalità **stabilite dalla Città Metropolitana** ~~dallo stesso soggetto che riscuote il tributo~~. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria **da parte della Città Metropolitana** resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

~~3. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al Comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura del 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.~~

~~4. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota di compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della Provincia o Città Metropolitana nei termini e secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 01 giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 del medesimo decreto prevede al riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città Metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 4 del presente articolo.~~

~~Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.~~

~~5. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza d'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purchè i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione.~~

Art. 10

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...) e nel caso di locazione dell'immobile copia del contratto di locazione ovvero i dati identificativi del proprietario (cognome nome, codice fiscale, residenza, recapito telefonico);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione (nuova residenza o domicilio);
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. ~~La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui~~

si è verificato il relativo evento.

3. La dichiarazione di inizio occupazione, la dichiarazione per variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente comunicati e/o la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree redatta su modello messo a disposizione del Comune, va presentata entro 30 giorni in cui sono intervenute le predette modificazioni ed ha effetto anche per gli anni successivi.

~~4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.~~

~~5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.~~

~~6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.~~

4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.

5. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie il quale deve presentare la dichiarazione di cui al comma 1. ~~Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.~~

6. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

8. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite PEC, nel giorno del suo ricevimento.

9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini del precedente sistema tributario di prelievo (**TARSU TIA TARES**) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

Art. 11

Tassa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti

~~1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico ed aree gravate da servitù di pubblico passaggio.~~

~~2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.~~

~~3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50% per cento con un minimo di 2 €.~~

~~4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 7, comma 2.~~

~~5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.~~

~~6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.~~

~~7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata con le dovute sanzioni.~~

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge 160/2019.

2. La tariffa del tributo giornaliero giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50 per cento, con un minimo di 2,00 €.

3. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

4. Le utenze non domestiche che si avvalgono della tariffazione giornaliera, per periodi inferiori a 183 giorni, dovranno produrre idonea documentazione comprovante gli effettivi giorni di occupazione o detenzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della legge 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata con le dovute sanzioni.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 12

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche e non domestiche, residenti e non, che procedono al recupero della frazione organica, degli sfalci e delle potature con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica secondo quanto previsto da apposito regolamento per il compostaggio domestico del Comune di Villafranca Piemonte.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 deve essere appositamente richiesta dall'utente all'ufficio tributi del comune che provvederà alla contestuale verifica dell'iscrizione all'Albo dei compostatori. La riduzione viene riconosciuta anche nel caso in cui l'intestatario dell'avviso di pagamento TARI sia diverso dal nominativo del soggetto iscritto all'Albo dei compostatori purchè facente parte dello stesso nucleo familiare risultante da Anagrafe Comunale.

La riduzione decorre, per i nuovi iscritti alla pratica del compostaggio domestica, dal 01/01/2018.

La riduzione è comunque subordinata alla verifica della corretta pratica di autocompostaggio a cura della Polizia Municipale e dei Servizi di Igiene Urbana del Comune di Villafranca Piemonte. In caso di pratica non corretta la riduzione verrà revocata d'ufficio.

3. La tariffa variabile delle utenze domestiche con attestazione ISEE inferiore a € 4.131,36 10.000,00, oppure con attestazione handicap competente ASL non inferiore al 75%, è ridotta con la % indicata all'allegato 3 del presente Regolamento.

3BIS. La tariffa fissa delle utenze domestiche residenti nel Comune di Villafranca Piemonte ma domiciliati presso Case di Riposo e ridotta con la % indicata nell'allegato 3.

~~4. La tariffa è ridotta a consuntivo, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo:~~

~~-20%, nel caso di riciclo fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;~~

~~-40%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;~~

~~-60%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;~~

~~-80%, nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.~~

~~La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 7 comma 6, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui tale recupero è stato effettuato. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.~~

5. La parte variabile della tariffa è ridotta, con % stabilita di anno in anno con apposita deliberazione di

approvazione delle tariffe, per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 20_“Ortofrutta pescherie fiori e piante” che procedono direttamente (attraverso l’utilizzo di compostiera o fossa che può essere ubicata anche in indirizzo diverso dall’utenza purchè all’interno del territorio comunale) al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune con effetto dal giorno successivo alla richiesta.

In caso di anomalie riscontrate nella pratica di autocompostaggio l’utente inadempiente decadrà dal diritto all’agevolazione tariffaria prevista.

~~6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, è riconosciuta una riduzione pari al 60% del tributo se il più vicino punto di raccolta dista più di 500 metri dalla zona perimetrata servita o del 70% nel caso in cui la distanza ecceda i 1000 metri.~~

~~7. La riduzione di cui al comma precedente, prevista dall’art. 1 comma 657 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i è di fatto non applicabile in quanto il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani art. 9 comma 1 stabilisce che il servizio pubblico di raccolta è esteso all’intero territorio comunale.~~

8. Ai sensi dell’art. 1 comma 656 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i , in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

9. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle indicate al comma 3 le cui regole di cumulabilità sono indicate nell’allegato 3, sono cumulabili tra loro.

Articolo 12 bis

Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli totalmente al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., devono comunicarlo al Comune per l’anno 2021, entro il 31/05, con effetto a decorrere dall’anno 2022 e per gli anni successivi entro il 30/06 di ciascun anno con effetto a decorrere dall’anno successivo, indicando i quantitativi presunti dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Nel corso dei suddetti cinque anni è possibile

cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria - quota variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

2. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dall'anno successivo, al Comune che sentito il gestore riprende il servizio pubblico qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale dell'esenzione della parte variabile conferendo i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La minore quantità di rifiuti avviata allo smaltimento per il recupero in regime di libero mercato dovrà essere giustificata da relativa documentazione comprovante la minor produzione. In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.

4. Il modello di comunicazione di cui al comma 1, appositamente predisposto dal Comune deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività e riportare l'ubicazione degli immobili di riferimento, le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, comunque non inferiore a cinque anni, per il quale s'intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers e gli eventuali soggetti o soggetto autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti o soggetto che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento).

5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui ai commi 1 e 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco pubblico o della richiesta dell'eventuale rientro.

6. La comunicazione, trasmessa via PEC, all'Ufficio competente del Comune ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.

7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al comma 4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro i termini prestabiliti dalla normativa e riportati nel presente regolamento, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

8. Il Comune tramite il gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazione mendaci, l'utenza non domestica sarà sanzionata, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

10. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/2013.

Articolo 12 ter

Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Alle utenze non domestiche, che non conferiscano al servizio pubblico e dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani la tariffa è ridotta a consuntivo, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito elencate:

- 20%, nel caso di riciclo: fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 40%, nel caso di riciclo: di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 60%, nel caso di riciclo: di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 80%, nel caso di riciclo: di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico siano destinati esclusivamente al riciclo. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. qualsiasi operazione attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il riciclo di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 7, comma 6, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui tale riciclo è stato effettuato. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dall'attestazione del riciclo da parte del soggetto abilitato ad effettuare tale attività e dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo stabilito nel presente comma comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 13

Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Nell'Allegato 3 sono indicate le agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 14

Riscossione

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Villafranca Piemonte, ~~che gestisce direttamente la banca dati, l'elaborazione degli avvisi di pagamento e la rendicontazione degli incassi.~~
2. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistano efficacia dalla data della effettuata pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui gli atti amministrativi si riferiscono. A tal fine le delibere devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1 Dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicabili per l'anno precedente. I versamenti del medesimo tributo la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Il tributo comunale sui rifiuti comprensivo dell'addizionale provinciale di cui all'art. 9, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale è effettuato mediante F24 inviato dal Comune unitamente all'avviso di pagamento. **Su richiesta del contribuente si può concedere il pagamento tramite il sistema PAGOPA.** Il pagamento, per l'anno di riferimento, può essere effettuato in ~~n° 2 3 rate scadenti l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di giugno, settembre e dicembre dell'anno di riferimento~~ oppure in soluzione unica a dicembre — come previsto dalla L. 58/2019 art.15 ter. ~~Per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì con esclusione delle festività nazionali.~~ Qualora la scadenza ricada nelle giornate non lavorative di sabato e domenica la scadenza è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria. **Il Consiglio Comunale annualmente in sede di approvazione delle tariffe TARI può stabilire un numero di rate e scadenze diverse e valutare la richiesta di acconti. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento della tariffa TARI possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione. Fermo restando il numero di rate, scadenze diverse possono essere modificate di anno in anno con**

~~deliberazione di Giunta Comunale.~~

5. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale, come corrispondenza ordinaria.

Nei modelli di pagamento devono essere indicate le informazioni di carattere generale, le informazioni sugli importi addebitati, sul calcolo delle tariffe, sui termini e modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali ottenuti. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI. Rimane a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione della Tassa Rifiuti da liquidare.

~~6. Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti "urbani e assimilati" l'utente può richiedere, con apposita comunicazione scritta da inviare all'Ufficio Tributi, che venga attivata la modalità elettronica per l'invio delle bollette (notifica di recapito elettronico e accesso al Portale per la visualizzazione e download delle bollette). In caso di attivazione della modalità di invio elettronica l'utente:~~

- ~~— è consapevole che, solo a seguito della prima notifica ricevuta via e-mail di emissione e disponibilità della bolletta on-line, deve accedere ed effettuare la registrazione al Portale, al fine di poter creare e disporre delle credenziali di accesso autenticate;~~
- ~~— è responsabile della visualizzazione e scarico dei documenti resi disponibili tramite il Portale e della verifica del buon fine del pagamento;~~
- ~~— si impegna a mantenere attivo l'account di posta elettronica comunicato per la notifica di recapito elettronico delle bollette;~~
- ~~— si impegna a comunicare, in caso di variazioni, i nuovi dati e riferimenti immediatamente all'ufficio tributi del Comune; in caso di mancata comunicazione di variazione, è responsabilità dell'utente il mancato recapito della bolletta.~~

6. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso di riscossione stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di riscossione non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione del tributo da liquidare.

7. Le variazioni in corso d'anno che influiscono sull'ammontare del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di riscossione successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di riscossione.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 5,00. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

9. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

10. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 17.

Art. 15

Rateizzazione del pagamento dell'avviso di riscossione ordinario

1. A richiesta, per situazioni particolari di difficoltà economica autocertificate dal contribuente, nel versamento tempestivo delle somme determinate negli avvisi di pagamento, può essere concessa una rateizzazione della tassa annuale, come segue:
 - a. persone fisiche e ditte individuali:

la rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico valutato sulla base dei seguenti elementi:

 - indicatore ISEE il cui valore è pari o inferiore a € ~~8.265,00 (SGATE)~~ **4.131,36**,
 - l'importo dell'avviso di riscossione deve essere pari o superiore a € 100,00.
 - b. Persone giuridiche e società di persone:

la rateizzazione è concessa solo in caso di grave difficoltà economica e finanziaria da valutarsi sulla base di documentazione utile a comprovare lo stato di crisi:

 - Bilanci, libri contabili, estratti conto;
 - l'importo dell'avviso di riscossione deve essere pari o superiore ad € 500,00.

La dilazione di pagamento, **previa deliberazione della Giunta Comunale**, sarà concessa in un numero di rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione, **per un numero massimo di 12 rate la cui scadenza dell'ultima rata non potrà essere superiore al 31/12 dell'anno in cui la rateizzazione è concessa.**

Il mancato pagamento nei termini di due rate consecutive comporta la decadenza del beneficio con conseguente obbligo del contribuente di versare, entro 30 giorni, tutto il debito residuo maggiorato della sanzione per il ritardato versamento prevista dalle norme vigenti.

Art. 16

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 17

Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di

servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 18

Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 ed i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, ed ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 792, sottoscritti dal Funzionario Responsabile per la gestione del tributo motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere:

- gli elementi identificativi:

a) del contribuente;

b) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;

- c) dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - d) della tariffa applicata e relativa deliberazione.
 - Inoltre devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) il nominativo del Responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal Funzionario Responsabile;
 - c) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo del pagamento dell'importo in esso indicato, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472, riguardante il versamento delle sanzioni;
 - f) l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - g) l'indicazione del soggetto che, decorsi i 60 sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 19

Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli stessi.
2. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'art. 792, lettera d), della Legge n. 160/2019.
3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata possono essere:
- a. il Comune di Villafranca Piemonte;
 - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il Funzionario Responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o del Consiglio Comunale e della normativa

in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle Entrate degli Enti Locali.

5. Per quanto non specificato, si applicano le disposizioni contenute nei commi 791 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, secondo le modalità disciplinate nel regolamento delle Entrate.

Art. 20

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, la cartella di pagamento o l'ingiunzione di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal c. 4 dell'art. 18 citato.

Art. 21

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario il Comune applica le sanzioni previste dai commi 694, 695, 696, 697 e 698 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.

2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

3. Gli interessi e le eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento vengono calcolati a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.

Art. 22

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. **Il rimborso potrà essere richiesto per somme pari o superiori ad €5,00.**

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone il rimborso dell'importo a credito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

4. **Al fine di non gravare il contribuente di procedure per la riscossione di cui a presente Regolamento, qualora il medesimo risulti a credito nei confronti del Comune, tale credito potrà esser utilizzato in**

compensazione dei versamenti successivi della stessa entrata previa autorizzazione iniziale dell'Ente, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento TARI, si applicano le disposizioni di legge vigenti, le disposizioni del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della Legge 160/2019 art. 1 commi 792 e successivi, relativamente alla riscossione coattiva.
2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il Regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della Normativa nazionale.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo gennaio dell'anno ~~2020~~ **2021**.

Art. 25

Disposizioni transitorie

~~1. Il Comune, attraverso la stipula di apposita Convenzione, può avvalersi del soggetto gestore del servizio dei rifiuti per l'elaborazione degli avvisi di riscossione TARI e della rendicontazione della riscossione, per l'anno 2020 il Comune di Villafranca Piemonte gestisce direttamente la banca dati, l'elaborazione degli avvisi di pagamento e la rendicontazione degli incassi.~~

2. Con apposito Regolamento, da emanarsi in base alle disposizioni contenute nell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1992, può prevedersi, ai sensi dell'art. 1 comma 1091, della Legge 145/2018, che una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, venga destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI

categoria	Descrizione	Ka	Kb
1	Domestiche un componente	0,840	0,800
2	Domestiche due componenti	0,980	1,210
3	Domestiche tre componenti	1,080	1,480
4	Domestiche quattro componenti	1,160	1,660
5	Domestiche cinque componenti	1,240	1,760
6	Domestiche sei o più componenti	1,300	1,810

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\Sigma_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb(n)} \cdot \mathbf{CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\mathbf{\Sigma_n N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N(n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2**UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI**

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)			
Cat.	Descrizione	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,512	4,200
2	Campeggi, distributori carburanti	0,799	6,550
3	Stabilimenti balneari	0,634	5,200
4	Esposizioni, autosaloni	0,433	3,550
5	Alberghi con ristorante	1,333	10,930
6	Alberghi senza ristorante	0,799	6,550
7	Case di cura e riposo	0,999	8,190
8	Uffici e agenzie	1,134	9,300
9	Banche, Istituti di credito e studi professionali	0,583	4,780
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,867	7,110
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,518	12,450
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,037	8,500
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,921	7,550
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,915	7,500
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,818	6,710
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,838	39,670
17	Bar, caffè, pasticceria	3,637	29,820
18	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,072	16,990
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,073	17,000
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,063	49,720
21	Discoteche, night club	1,640	13,450
22	Banchi di mercato beni durevoli	1,778	14,580
23	Banchi di mercato generi alimentari	6,924	56,780

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot x Kc (ap)}$$

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom (ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap))}$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3

AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

UTENZE DOMESTICHE

Riduzione	Descrizione	Modalità di applicazione
10%	Compostaggio domestico	Applicata sulla parte variabile della tariffa. Cumulabile con le altre riduzioni previste a regolamento
25%	Riduzione: - per ISEE inferiore a € 4.131,36; - handicap superiore al 75%;	Applicata sulla parte variabile della tariffa. Cumulabile con le altre riduzioni previste a regolamento
100%	Ospiti in Case di Riposo	Applicata sulla parte fissa della tariffa (la superficie non viene considerata calcolata solo la persona)

UTENZE NON DOMESTICHE

Riduzione	Descrizione	Modalità di applicazione
% (la percentuale verrà indicata con approvazione delle tariffe in quanto variabile in base all'approvazione del Piano Finanziario)	Riduzione da applicare alla Categoria 20 "Ortofrutta pescherie fiori e piante"	Applicata sulla parte variabile della tariffa.
10 %	Riduzione per compostaggio	Applicata sulla parte variabile della tariffa.